



1123 /2024

**TRIBUNALE DI RIMINI**

Letta l'istanza di accesso alle Banche dati proposta in data 4-7-2024 dall'Avv Alessia MUNARIN nominato dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Rimini , al fine di proporre successiva domanda di soluzione della crisi da sovraindebitamento nell'interesse di

Rilevato che il Codice della Crisi non prevede l'accesso dell'OCC alle banche dati nella fase precedente alla proposizione di una domanda di soluzione della crisi da sovraindebitamento;

ritenuto che la assenza di una preventiva domanda di soluzione della crisi da sovraindebitamento impedisca di applicare l'art. 155 sexies disp. att. cod. proc. civ., nonché di applicare analogicamente tutte le norme del CCI che presuppongono un procedimento concorsuale già in corso , in pendenza del quale non possono porsi – come invece nella fattispecie – questioni di violazione della privacy del debitore;

ritenuto che non possa trovare applicazione analogica neppure l'art 14 c 2 CCI relativo alla composizione negoziata della crisi, stante la natura speciale della relativa normativa, che prevede anche obblighi di dichiarazione e trasparenza da parte dell'imprenditore che accede alla piattaforma e chiede la nomina dell'esperto, nonché il suo consenso all'accesso;

Rilevato che il Codice della Crisi , pur dettando una disciplina organica delle procedure concorsuali, compreso il sovraindebitamento, con conseguente abrogazione tacita (ex art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale) di gran parte delle disposizioni della L 3/2012 , non contiene tuttavia la disciplina della costituzione e del funzionamento degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, né la loro stessa definizione : l'art. 2, comma 1, lett. t) del CCII espone esclusivamente le funzioni degli OCC ( "svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice" ) , e richiama , per la loro disciplina, il decreto del Ministero della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 , presupponendo quindi la definizione degli Organismi di Composizione della Crisi , quale contenuta nell'art 15 L 3/2012 ( norma primaria sulla base della quale fu emesso il DM 202/2014 ) ;

ritenuto pertanto che l'art. 15 della L. n. 3/2012, che ha istituito e definito gli OCC, sia norma tuttora vigente, in assenza di una nuova disciplina "organica" di fonte primaria che abbia sostituito tutte le sue disposizioni, e stante il richiamo espresso dell'art 2 lett f) CCI alla disciplina regolamentare previgente;

considerato, inoltre, che le disposizioni contenute nei commi 10 e 11 dell'art. 15 della L. n. 3/2012 sono compatibili con la disciplina dettata dal CCII, il quale, come si è accennato, in diverse occasioni consente l'acquisizione di informazioni da parte degli organi delle procedure mediante l'accesso a banche dati (cfr. artt. 41, 42, 49, 130 e 367), anche nella fase precedente alla pendenza di una procedura (art 14 c 2 CCI);

tenuto conto della essenzialità dell'acquisizione di informazioni da parte degli OCC, fin dal primo contatto con il debitore – cioè prima della proposizione di qualsiasi domanda relativa alla crisi da sovraindebitamento –, allo scopo di ricostruire correttamente la situazione debitoria, di individuare la stessa praticabilità di una o di altra modalità di soluzione del sovraindebitamento e di predisporre le relazioni a necessario corredo della domanda (l'art 283 CCI, ad esempio, richiede la produzione di una relazione particolareggiata contenente, fra l'altro, la valutazione di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda);

ritenuto pertanto che la autorizzazione richiesta sia concedibile a norma dell'art 15 c 10 L 3/2012, nel rispetto delle regole sulla tutela della privacy stabilite nei commi 10 e 11;

#### PQM

Autorizza il Gestore nominato dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, Avv Alessia MUNARIN, all'accesso alle banche dati indicate nell'istanza, in relazione al debitore  nell'interesse del quale intende proporre una domanda relativa alla soluzione del sovraindebitamento.

Si comunichi.

Rimini, 05/07/2024

Il Giudice

Dr Francesca Miconi